

CONVENZIONE

TRA

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.c.p.a.

E

Le organizzazioni sindacali GGIL, CISL, UIL e UGL della Provincia di Frosinone

PER

Anticipo Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di marzo in Cassino presso la sede della Banca Popolare del Cassinate, in Piazza Diaz, n. 14

FRA

la **Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a.** con sede in Cassino in Piazza Diaz, 14, iscritta al n. 29595 del R.E.A. di Frosinone, codice fiscale 00121930606, che di seguito per brevità sarà chiamata "Banca", in persona del legale rappresentante Dr. Donato Formisano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato ad Ercolano (NA) il 14.3.1934, domiciliato per la carica presso la sede della Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a.;

e

CGIL Frosinone/Latina in persona del suo legale rappresentante Sig. Anselmo BRIGANTI, nato a Colleferro il 18.10.1967, Segretario Provinciale, munito dei necessari poteri;

CISL Frosinone in persona del suo legale rappresentante Sig. Enrico COPPOTELLI, nato a Frosinone il 19.01.1980, Segretario Provinciale, munito di necessari poteri;

UIL Frosinone in persona del suo legale rappresentante Sig. Gabriele STAMEGNA nato a Roccasecca il 10-06-1951, Segretario Provinciale, munito di necessari poteri

UGL Frosinone in persona del suo legale rappresentante sig. Enzo VALENTE nato a Cassino 5-01-1964, Segretario Provinciale, munito dei necessari poteri;

PREMESSO che:

- l'attuale congiuntura economica sta determinando condizioni finanziarie particolarmente gravose sulle famiglie;
- in risposta ai bisogni evidenziati appare indispensabile elaborare ed attivare strumenti al fine di verificare e promuovere soluzioni che rispondano il più possibile alle esigenze emergenziali dei nuclei familiari;



- tra gli intenti prioritari della Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a. e delle associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL vi è senz'altro quello di attenuare le difficoltà economiche in cui vengono a trovarsi i dipendenti delle aziende posti in Cassa integrazione Guadagni Straordinaria;

con la presente Convenzione i Soggetti sottoscrittori e definiti congiuntamente di seguito "le Parti":

1. si danno reciprocamente atto di condividere le finalità illustrate nelle premesse, ciascuna nell'ambito delle proprie attività;
2. si impegnano a collaborare ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ed attività per la definizione degli interventi di cui agli articoli seguenti;
3. mettono a disposizione le rispettive strutture al fine di dare la massima informazione ai lavoratori interessati circa i contenuti della suddetta convenzione, utilizzando i diversi canali di contatto di cui le parti dispongono.

Art. 1 - (Oggetto)

La presente Convenzione ha l'obiettivo di assistere i lavoratori dipendenti di aziende ubicate nel territorio Provinciale, collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria anticipando l'indennità dovuta dall'INPS ed erogata regolarmente di solito con 6-8 mesi di ritardo

Art. 2 - (Beneficiari)

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione, i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Residenti in Italia
- b) Dipendenti di aziende ubicate nel territorio della Provincia di Frosinone
- e) Collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

I suddetti beneficiari, il periodo in cui fruiscono dell'anticipo, si impegnano a comunicare tempestivamente alla propria filiale della Banca Popolare del Cassinate qualsiasi variazione di stato che comporti la perdita o la modifica, anche temporanea, del diritto al regime di integrazione salariale.

Le principali casistiche di variazioni sono:

- ritorno a tempo indeterminato;
- uscita dallo stato di cassa integrazione e ricezione del rimborso da parte dell'INPS in seguito all'accoglimento della richiesta di anticipazione;
- variazione della residenza;
- variazione degli estremi bancari;



- variazione dei recapiti telefonici;
- assunzioni anche se a tempo determinato e per brevissimi periodi (anche con agenzie interinali);
- assunzioni a tempo indeterminato.

Art.3 - (Agevolazioni)

L'accordo prevede l'apertura di credito in apposito conto corrente intestato al dipendente. Tale scoperto di conto viene messo a disposizione del dipendente in più soluzioni (con periodicità mensile) pari all'80% (ottanta) della indennità di cassa integrazione, max € 1.000,00 (mille/00) mensili e comunque per un importo complessivo non superiore ad € 6.000,00 (seimila/00), relativa all'intero periodo di cassa integrazione.

Tale apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità di CIGS che avrà effetto solutorio del debito maturato.

Il tasso di interesse applicato alle suddette operazioni sarà pari al 3,50 % (trecinquanta%)

Art. 4 (Modalità operative)

Le richieste di anticipo dovranno essere presentate dal richiedente alla Banca debitamente redatte su apposita modulistica (cfr. allegato 1) fornita dalla Banca stessa.

I richiedenti, se non già correntisti, dovranno accendere un rapporto di conto corrente presso una filiale della Banca Popolare del Cassinate Scpa.

Dal momento che è prevista la trasmissione dei dati personali degli utenti richiedenti l'anticipo, la Banca e le Associazioni Sindacali si impegnano al trattamento di tali dati nel rispetto della vigente normativa ed a richiedere agli interessati la preventiva autorizzazione al trattamento dei dati stessi.

Art. 5 – (Comunicazione e promozione)

Qualunque iniziativa di comunicazione e promozione (quand'anche attuata separatamente da ciascuna delle parti) avente ad oggetto quanto previsto nella presente Convenzione dovrà essere concordata fra le Parti.

Ciascuna iniziativa che dovesse essere realizzata da una sola delle Parti dovrà comunque essere previamente comunicata all'altra ed espressamente condivisa da quest'ultima.

Art. 6 (Durata)

La presente Convenzione avrà scadenza il 31/12/2018 e potrà essere rinnovata, automaticamente, per tutto il 2019 al persistere delle attuali condizioni di cui al presente accordo. Inoltre, la stessa sarà suscettibile di modifiche/integrazioni in funzione di sopravvenute disposizioni di legge o in seguito ad eventuali negoziazioni tra le parti.



Art. 7 (Collaborazione)

Le Parti si obbligano a tenersi costantemente informate in ordine allo svolgimento del rapporto e, in particolare, in ordine ad ogni divergenza che sia insorta o rischi di insorgere al riguardo in modo da poter tempestivamente intervenire onde evitar situazioni di contenzioso.

Addì, 14 marzo.2018

Letto, approvato e sottoscritto:

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Scpa

CGIL

CISL

UIL

UGL

Allegato 1 - Documentazione da produrre al momento della richiesta dell'anticipo.

- Domanda di anticipo CIGS (mod. prodotto dalla Banca);
- Autorizzazione all'INPS per effettuare l'accredito delle spettanze direttamente sul conto Anticipo CIGS su cui è stata concessa l'anticipazione (mod. prodotto dalla Banca);
- Copia del documento d'identità;
- Copia codice fiscale;
- Dichiarazione dell'Azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di CIGS al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente;
- copia dell'ultima busta paga o di altro documento analogo firmato dal Responsabile Legale dell'Azienda
- mod. 730 o CUD per verificare l'importo di TFR accantonato;
- Copia dell'accredito irrevocabile di c/c dell'indennità CIGS;
- Certificato dell'Azienda richiedente la CIGS che il dipendente ha diritto ad ottenerla;
- Copia dell'accordo in Regione;
- Dichiarazione di presa visione della convenzione stipulata dalla Banca con le OO.SS.

